Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Sabato, 7 gennaio 1933 - ANNO XI — Numero 5

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè in seguito non riuscirebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il loro abbonamento, versando il corrispondente importo nel c/c postale 1/2640, a mezzo dell'apposito modulo allegato alla circolare-avviso ad essi spedita in questi giorni.

AVVISO PER I COMUNI DEL REGNO

Le somme dovute dai Comuni del Regno per gli abbonamenti obbligatori alla "Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti„ nonchè alla "Gazzetta Ufficiale del Regno„ e risultanti dall'estratto conto trasmesso in questi giorni, debbono essere inviate, con ogni sollecitudine, alla Libreria dello Stato - Piazza Verdi - Roma, eseguendone il versamento nel c/c postale 1/2640 a mezzo dell'apposito modulo allegato all'estratto conto.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1684**.
Inclusione dell'abitato di Ripattone, frazione del comune di Bellante in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ripattone — frazione del comune di Bellante — in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932, n. **1685**.
Modificazione al R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, circa l'indennità annua ai consiglieri di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 22 agosto 1925, n. 1561, viene sostituito dal seguente:
« Ai consiglieri di amministrazione di cui all'art. 3, lettera *d*), del succitato R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che siano pensionati dello Stato sarà corrisposta la indennità di annue L. 15.000. Qualora però la pensione dei consiglieri in parola non raggiungesse le L. 10.000, verrà ad essi corrisposta la indennità annua di L. 25.000, di cui al seguente comma, decurtata dall'ammontare della pensione da essi percepita ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 1686.

Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1932, n 636, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi;

Visto l'art. 21 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 9.788.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 2.750.000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con imputazione al capitolo 19 del bilancio dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1932-33 e da inscriversi al capitolo aggiunto 108 in conto competenza del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta e per l'esercizio medesimo: « Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda postale telegrafica per l'esercizio finanziario 1932-33.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1932, n. 1687.

Caratteristiche e termini di validità dei francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi, destinati ad uso delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1932, n. 689, col quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi da valere per le corrispondenze impostate in ciascuna delle 14 isole italiane dell'Egeo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi destinati ad uso delle Isole italiane dell'Egeo sono identici nel disegno, nei valori e nei soprapprezzi ai francobolli della specie stessa emessi per l'interno del Regno, ma hanno le sottoindicate soprastampe e colorazioni:

A) Serie per l'affrancatura ordinaria delle corrispondenze con soprastampa indicante il nome dell'isola italiana dell'Egeo per la quale devono servire (Rodi, Simi, Coo, Calino, Lero, Scarpanto, Castelrosso, Nisiro, Piscopi, Patmo, Lipso, Stampalia, Carchi e Caso):

1° Valore da cent. 10 colore stampa bruno, colore soprastampa rosso;

2° Valore da cent. 20 colore stampa bruno rossastro, colore soprastampa bleu;

3° Valore da cent. 25 colore stampa verde, colore soprastampa rosso;

4° Valore da cent. 30 colore stampa ardesia, colore soprastampa rosso;

5° Valore da cent. 50 colore stampa viola rossastro, colore soprastampa bleu;

6° Valore da cent. 75 colore stampa rosso, colore soprastampa bleu;

7° Valore da L. 1,25 colore stampa bleu, colore soprastampa rosso;

8° Valore da L. 1,75 + 0,25 colore stampa bruno, colore soprastampa rosso;

9° Valore da L. 2,55 + 0,50 colore stampa arancione, colore soprastampa bleu;

10° Valore da L. 5 + 1 colore stampa viola bluastro, colore soprastampa rosso.

B) Serie per la posta aerea con soprastampa « Isole italiane dell'Egeo »:

1° Valore da cent. 50 colore stampa verde oliva, colore soprastampa rosso;

2° Valore da cent. 80 colore stampa sanguigno, colore soprastampa bleu;

3° Valore da L. 1 + 0,25 colore stampa bleu scuro, colore soprastampa rosso;

4° Valore da L. 2 + 0,50 colore stampa bruno rossastro, colore soprastampa bleu;

5° Valore da L. 5 + 1 colore stampa ardesia, colore soprastampa rosso.

C) Serie comprendente la tassa di affrancatura, il diritto di recapito per espresso e la sopratassa di posta aerea:

1° Valore da L. 2,25 + 1, colore stampa cornice azzurra e vignetta rosa, colore soprastampa azzurro;

2° Valore da L. 4,50 + 1,50, colore stampa cornice giallo ombra e vignetta ardesia, colore soprastampa giallo.

Art. 2.

I francobolli di cui al presente decreto saranno validi fino a tutto il 31 gennaio 1933. Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. **1688.**

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Casina.

N. 1688. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Casina (provincia di Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. **1689.**

Erezione in ente morale della fondazione « Pio legato Contessa Giulia di Collaredo ved. Cerasi », con sede in Roma.

N. 1689. R. decreto 3 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pio legato Contessa Giulia di Collaredo ved. Cerasi », con sede in Roma, viene eretta in ente morale sotto la gestione del Consiglio d'amministrazione dell'Ospizio dell'Addolorata con sede nella stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 10 novembre 1932, n. **1690.**

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale - Ricovero », con sede in Avio.

N. 1690. R. decreto 10 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale-Ricovero », con sede in Avio (provincia di Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1691.**

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Varese.

N. 1691. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 novembre 1932, n. **1692.**

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Appiano.

N. 1692. R. decreto 17 novembre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Appiano (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. **1693.**

Ordinamento e ripartizione in uffici del Comando del Corpo di stato maggiore.

N. 1693. R. decreto 20 dicembre 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, vengono date disposizioni riguardanti l'ordinamento e la ripartizione in uffici del Comando del Corpo di stato maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 ottobre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Tedeschi Gastone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4084, col quale, fra gli altri, il sig. Tedeschi Gastone venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il predetto Tedeschi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Tedeschi, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Tedeschi Gastone è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 251. — GUALTIERI.

(7848)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1932.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pola ad istituire un « ufficio cassa » presso il locale mercato del pesce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria

approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pola è autorizzata ad istituire presso il mercato del pesce di quella città un ufficio per le operazioni di cassa, esclusa la raccolta dei depositi a risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(8)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1932.
Riconoscimento del Fascio di Ficarolo (Rovigo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 6 settembre 1932-X, con la quale il segretario del Fascio di Ficarolo (Rovigo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Ficarolo (Rovigo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1932 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1932 - Anno XI Registro n. 10 Finanze, foglio n. 294. — GUALTIERI.

(7853)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-680 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giacomo fu Francesco e della fu Anna Basin, nato a Gorizia il 16 giugno 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Marchic Pierina fu Andrea Leban, nata a Gorizia il 23 giugno 1896, moglie;
Marchic Nives, nata a Gorizia il 30 gennaio 1920, figlia;
Marchic Marcella, nata a Gorizia il 28 luglio 1921, figlia;
Marchic Ada, nata a Gorizia il 16 marzo 1923, figlia;
Marchic Bruno, nato a Gorizia il 9 settembre 1924, figlio;
Marchic Remo, nato a Gorizia il 9 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7243)

N. 50-678 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Andrea di Andrea e di Anna Tribusson, nato a Piedimonte (Gorizia) il 15 settembre 1887 e residente a Piedimonte (Gorizia), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Albina di Francesco Sirk, nata a Gorizia il 7 ottobre 1898, moglie;
Markic Iolanda, nata a Gorizia il 5 agosto 1922, figlia;
Markic Severina, nata a Gorizia il 1° giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7349)

N. 50-677 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Antonio fu Stefano e della fu Caterina Blasig, nato a Castel Dobra il 7 febbraio 1868 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Teresa fu Francesco Visintin, nata a Merna il 18 maggio 1870, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7350)

N. 50-676 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe di Antonio e fu Francesca Stobelj, nato a Gorizia il 6 gennaio 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Giovanna fu Andrea Cerne, nata a Gorizia il 14 giugno 1898, moglie;
Markic Giuseppe, nato a Gorizia il 10 marzo 1923, figlio;
Markic Ludmilla, nata a Gorizia il 21 maggio 1925, figlia;
Markic Carla, nata a Gorizia l'11 giugno 1926, figlia;
Markic Luigi, nato a Gorizia l'11 ottobre 1931, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7351)

N. 50-675 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Stefano fu Giacomo e fu Znidarcic Teresa, nato a Salona il 26 ottobre 1868 e residente a Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Rosalia fu Pietro Kosic, nata a Goregna il 12 agosto 1875, moglie;
Markic Luigia, nata a Goregna il 14 giugno 1907, figlia;
Markic Giuliana, nata a Goregna il 14 febbraio 1910, figlia;
Markic Pietro, nato a Goregna il 27 luglio 1912, figlio;
Markic Luigi, nato a Goregna il 17 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7352)

N. 50-674 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nuto nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Giuseppe fu Stefano e fu Orsola Mocilnik, nato a Stomec il 7 febbraio 1875 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Michele Veluscek, nata a Salona il 26 gennaio 1874, moglie;
Markic Antonio, nato a Stomec il 2 giugno 1902, figlio;
Markic Francesco, nato a Stomec il 6 marzo 1906, figlio;
Markic Giuseppe, nato a Stomec il 26 gennaio 1908, figlio;
Markic Pietro, nato a Stomec il 28 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7353)

N. 50-673 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Markic Andrea di Ermacora e di Maria Berlot, nato a Canale il 29 gennaio 1900 e residente a Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Markic Maria fu Pietro Kovinic, nata a Bodres l'8 novembre 1907, moglie;
Markic Stefano, nato a Bodres il 1° settembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 1° ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(7354)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 4 gennaio 1933-XI ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, concernente provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle società per azioni.

(9)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 3.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 gennaio 1933 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	65.16
Francia (Franco)	76.10
Svizzera (Franco)	375.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.707
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.25
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.37
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.657
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.35
Olanda (Fiorino)	7.857
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	82.25
Id. 3,50 % (1902)	77.125
Id. 3 % lordo	56.325
Consolidato 5 %	85.30
Buoni novennali Scadenza 1941	101.50
Id. id. Id. 1934	100.975
Id. id. Id. 1940	101.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 221.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 20 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Romano Nicola — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 315, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Roggia Gambalone » in provincia di Brescia.

Con R. decreto 20 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Roggia Gambalone » con sede in Villachiara, provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 46 ditte, con un comprensorio di ettari 211.05.20, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Villachiara il 4 settembre 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7877)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Progresso agricolo di Guidomandri » in provincia di Messina.

Con R. decreto 27 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Progresso agricolo di Guidomandri », con sede in Scaletta Zanclea, provincia di Messina.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 102 ditte, con un comprensorio di ettari 50.99.00, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Scaletta Zanclea il 17 luglio 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(7878)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, il Consorzio registrato a garanzia limitata « Casa del Popolo », in Aiello, non avendo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarato sciolto ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(7882)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa braccianti del comune di Saludecio, con sede in Saludecio, irregolarmente costituita, non avendo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni, entro il termine citato.

(7883)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di cancelliere di V classe, bandito con decreto Ministeriale 22 gennaio 1932.

La Commissione giudicatrice del concorso a 18 posti di cancelliere di V classe di gruppo B bandito con decreto 22 gennaio 1932 ha stabilito la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

	Nome	Punti
1.	Sceldia Antonio	punti 112
2.	Ferro Giovanni	» 107
3.	Montalbetti Ugo	» 106
4.	Baldani Tommaso	» 104
5.	Majeroni Alessandro	» 102
6.	Zaruba Augusto	» 101
7.	De Toledo Salvatore	» 99
8.	Vania Francesco	» 98
9.	Rovidotti Nazzareno	» 97
10.	Salerno Filippo	» 95
11.	Patriarca Canzio	» 94
12.	Bellagamba Fernando	» 92
13.	Tajer Francesco	» 91
14.	Sciucair Sciucri	» 90
15.	Baroni Amedeo	» 89
16.	Bertuzzi Alessandro	» 88
17.	Laurenti Enrico	» 87
18.	Borra Carlo	» 86
19.	Costa Ferdinando	» 85
20.	Fontana Piero	» 84
21.	Podio Giovanni	» 84
22.	Santucci Pirro	» 83
23.	Belmonte Orazio	» 82
24.	De Sarno Pietro	» 82
25.	Pajelli Plinio	» 81
26.	Cavazzi Umberto	» 81
27.	Vigitello Ernesto	» 80
28.	Vedove Giuseppe	» 80
29.	Belmonte Alfredo	» 79
30.	Trotti Giulio	» 78
31.	Zaccaro Francesco	» 78
32.	Dimichino Domenico	» 78
33.	Costantino Napoleone	» 77
34.	Porati Vincenzo	» 77
35.	Bartoletti Francesco	» 76
36.	Valerio Giovanni-Giuseppe	» 71
37.	Mojaiskoy Augusto	» 70

Roma, 23 dicembre 1932 - Anno XI

(12)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.